



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO

TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it

tesseramento@pec.crcalabria.it

amministrazione@pec.crcalabria.it

giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale n°54 del 31 Ottobre 2023

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 30 Ottobre 2023, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Fabio MIGLIACCIO PRESIDENTE;
- Avv. Paolo MORICA COMPONENTE;
- Avv. Anna PIANE COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Comito Angelo;

RECLAMO N. 2 della Società A.C.D. BAGNARESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 45 del 10 ottobre 2023 (squalifica calciatore MOUMEN Tarik per OTTO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

L'odierno ricorso attiene alla delibera del giudice sportivo che ha sanzionato con otto gare effettive di squalifica il calciatore Tarik Moumen per condotta ingiuriosa e gravemente minacciosa nei confronti dell'arbitro durante la gara, La Società A.C.D. Bagnarese – nel mostrarsi dispiaciuta per l'accaduto - sostiene che il comportamento tenuto dal proprio tesserato, che si è concretizzato solo in proteste e non assolutamente in alcuna forma di minaccia, è stato generato dalla concitazione seguita ad una decisione sfavorevole dell'arbitro poi corretta e dalla scarsa padronanza della lingua italiana da parte del Moumen.

Il rapporto dell'arbitro riporta i fatti in maniera puntuale ed esaustiva, quindi scevra da vizi logici ed argomentativi, tuttavia la tesi della società reclamante può essere parzialmente accolta, tenuto conto della corretta qualificazione dei fatti imputati ai sensi dell'art. 35 C.G.S. ed in applicazione dell'art 13 comma 2 C.G.S., la sanzione può essere rimodulata.

In parziale accoglimento del reclamo riduce la sanzione a 6 gare effettive di squalifica.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica del calciatore MOUMEN Tarik a SEI (6) gare effettive di squalifica e dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

RECLAMO N. 3 della Società S.S.D. TAVERNA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 24 SGS del 12 ottobre 2023 (squalifica per quattro gare effettive dell'allenatore D'ACRI Sergio, ammenda di € 100).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

L'odierno ricorso impugna la delibera del giudice sportivo che ha sanzionato con quattro gare effettive di squalifica l'allenatore della SSD Taverna, D'Acri Sergio, per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro e la Società con 100 euro di ammenda per comportamento minaccioso e offensivo nei confronti dell'arbitro a fine gara da parte di un proprio sostenitore.

La società sostiene che il tifoso non è riconducibile alla società S.S.D. Taverna e che l'allenatore D'Acri si è limitato a protestare nei confronti dell'arbitro senza offenderlo in alcun modo.

Il rapporto dell'arbitro riporta i fatti in maniera puntuale ed esaustiva, quindi scevra da vizi logici ed argomentativi, tuttavia la tesi della Società reclamante può essere parzialmente accolta tenuto conto della corretta qualificazione dei fatti imputati ai sensi dell'art. 35 C.G.S. ed, in applicazione dell'art 13 comma 2 C.G.S., le sanzioni possono essere rimodulate.

In parziale accoglimento del reclamo riduce la sanzione a D'Acri Sergio a 3 gare effettive di squalifica e l'ammenda ad € 50,00.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica all'allenatore D'ACRI Sergio a TRE (3) gare effettive di squalifica e l'ammenda ad € 50,00;

dispone, infine, accreditarsi sul conto della reclamante il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

RECLAMO N. 4 della Società A.S.D. BOCALE CALCIO ADMO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 49 del 20.10.2023 (punizione sportiva della perdita della gara Melito-Bocale Calcio Admo del 17.10.2023 con il punteggio di 0-3 ed ammenda di € 100,00).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

L'odierno ricorso impugna, per la parte afflittiva nei confronti della reclamante, la delibera del giudice sportivo che ha deliberato di infliggere alle società A.S.D. Melito e A.S.D. Bocale Calcio Admo la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e di infliggere loro l'ammenda di € 100,00

Dagli atti ufficiali risulta che:

- al 33° minuto del secondo tempo di gara, dopo una decisione tecnica adottata dal direttore di gara, alcuni calciatori di entrambe le squadre "iniziavano a litigare concitatamente arrivando fino al contatto fisico";
- che l'arbitro, dopo essersi avvicinato ai predetti giocatori per separarli, veniva raggiunto, involontariamente perché diretto ad un tesserato partecipante alla mischia, "di striscio" da un pugno alla testa, scagliato da persona non identificata, che gli causava un "leggero dolore con gonfiore e arrossamento";
- che l'arbitro, dopo avere ricevuto il colpo, si allontanava dalla mischia senza riuscire a vedere numeri di maglia o riconoscere i calciatori coinvolti che, nel frattempo, si colpivano "reciprocamente con schiaffi, spinte e si rivolgevano parole offensive";
- che, nel durante, da un cancello "scavalcavano circa 4 tifosi presumibilmente della squadra locale" Melito
- che l'arbitro, non essendoci le condizioni per proseguire l'incontro, emetteva il triplice fischio ritenendo la gara sospesa definitivamente;
- che l'arbitro, una volta rientrato negli spogliatoi, udiva provenire dalle zone antistanti lo stesso, "parolacce, calci e pugni alle porte";
- che l'arbitro, dopo l'arrivo dell'osservatore arbitrale e delle Forze dell'Ordine, abbandonava l'impianto di gioco senza alcun problema e si dirigeva presso il PS dell'Ospedale di Reggio Calabria dove gli veniva diagnosticato un "trauma cranico da aggressione" con prognosi di n. 1 giorno di riposo.

Valutati tali accadimenti il Giudice Sportivo riteneva che la gara non avesse avuto regolare svolgimento per il comportamento dei calciatori di entrambe le squadre ed anche per la responsabilità oggettiva delle Società A.S.D. Melito e A.S.D. Bocale Calcio Admo per cui irrogava le sanzioni per come in epigrafe.

La società A.S.D. Bocale Calcio Admo si duole della decisione e chiede che la sanzione sia riformulata prevedendo la responsabilità della società A.S.D. Melito e quindi la punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 3 a carico solo di quest'ultima.

Quanto sopra in base alla elementare considerazione che l'arbitro ha sospeso l'incontro non in quanto colpito di striscio ed involontariamente da qualcuno dei contendenti delle due squadre - non poteva in pratica temere per la sua incolumità atteso che l'atto di violenza non era rivolto nei confronti della sua persona - ma in relazione all'episodio seguente: l'invasione del campo ad opera di alcuni tifosi del A.S.D. Melito. Aggiunge, a corollario, che la gara si avviava alla conclusione sul risultato (2 a 0) favorevole al A.S.D. Bocale Calcio Admo i cui calciatori non avevano alcun motivo per essere nervosi.

La tesi del A.S.D. Bocale Calcio Admo non merita accoglimento in quanto a giudizio della consolidata giurisprudenza della Corte Federale d'Appello, il provvedimento di sospensione di una gara deve essere supportato da elementi gravi e oggettivi che la legittimano (in particolare certificato medico allegato, calci e pugni alla porta dello spogliatoio arbitrale), presenti nel caso di specie.

Il reclamo è pertanto da rigettare.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

RECLAMO N. 5 della Società U.S.D. SCALEA CALCIO 1912

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 49 del 20/10/2023 (sanzione punizione sportiva della perdita della gara A.S.D. CAMPORA – U.S.D. SCALEA CALCIO 1912 con il punteggio di 0 – 3 - Campionato Regionale Under 19 disputata il 17/10/2023).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

Con l'odierno ricorso lo U.S.D. Scalea Calcio 1912 impugna la delibera del Giudice Sportivo che ha sanzionato con la punizione sportiva della perdita della gara del 17/10/2023 A.S.D. Campora – U.S.D. Scalea Calcio 1912 con il punteggio di 0 – 3 (Campionato Regionale Under 19).

Detta decisione veniva adottata dal giudice di prime cure che, all'atto della registrazione del provvedimento di ammonizione al calciatore Caputo Angelo nato il 06.06.2007, appartenente alla società U.S.D. Scalea Calcio 1912, accertava che lo stesso non risultava regolarmente tesserato per la società U.S.D. Scalea Calcio 1912, giusti anche ulteriori accertamenti esperiti presso l'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Calabria per cui alla data della disputa della gara il predetto giocatore non aveva titolo a parteciparvi.

Lo U.S.D. Scalea Calcio 1912 sostiene che il tesseramento è stato regolarmente firmato il 5.10.2023, trasmesso al Comitato Regionale Calabria e preso in carico dall'ufficio tesseramento il 10.10.2023. Lo stesso non è stato validato in quanto mancava la firma di un genitore - la madre Rossella Longo - firma che invece risultava presente nella allegata dichiarazione che ne costituiva parte integrante (Dichiarazione di prestazione di natura volontaria per il tesseramento del Calciatore Giovane dilettante di cui all'art. 32, comma 1 lett. a) e b) delle NOIF – Vincolo "biennale"), facendo emergere la volontà adesiva ed autorizzativa.

L'U.S.D. SCALEA CALCIO 1912 sostiene, altresì, che la mancanza della firma della madre sulla richiesta di tesseramento può ritenersi validamente ed efficacemente sopperita dalla indubbia ed incontrovertibile manifestazione del consenso espressa nella dichiarazione allegata alla richiesta e parte integrante della stessa.

Detto tesseramento, pertanto, deve – secondo la società reclamante - ritenersi valido fin dalla originaria presa in carico e, cioè, dal primo deposito telematico (art. 39, comma 3, NOIF) avvenuto l'8.10.2023.

Su richiesta di questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, l'ufficio tesseramenti della Lnd Calabria, ha rappresentato che, dopo la richiesta di tesseramento dell'8.10.2023, in data 17 ottobre il Comitato Regionale, esaminata la documentazione, non ratificava la richiesta, per mancanza della firma del secondo genitore (madre).

Solo in data 20.10.2023 la società effettuava la regolarizzazione della posizione del calciatore Caputo Angelo.

Il calciatore Caputo Angelo era, pertanto, in posizione irregolare al momento della disputa della gara.

Il reclamo è pertanto da rigettare.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi